

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**«innovative-RFK S.p.A. – [•]% 2020 – [•]»**  
**DI NOMINALI EURO [5.000.000,00]**  
**ISIN [•]**

**innovative-RFK S.p.A.**

Sede legale: Via Francesco Sforza 14 Milano

Capitale Sociale deliberato e sottoscritto: Euro [•] i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano-Monza Brianza - Lodi

10095350962

partita Iva 10095350962

*Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

## **1. Definizioni**

Si riporta di seguito l'elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Agente per il Calcolo**” indica [•], nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 20.

“**Bilancio**” indica il bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione legale ai sensi dell'art 14 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39 e verrà redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre di ogni anno che riceverà anche i risultati di ogni altra società facente parte del Gruppo.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Codice Civile**” si intende il codice civile italiano il cui testo è stato approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, quale successivamente modificato ed integrato.

“**Core Business**” indica, alla Data di Emissione, l'insieme delle attività svolte dall'Emittente quali indicate dallo statuto dell'Emittente stessa.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5 (*Data di Emissione*).

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5 (*Data di Emissione*).

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il [•] e il [•] di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti

comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica, a seconda dei casi, la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6 (*Durata*).

“**Emittente**” indica innovative-RFK S.p.A., con sede legale in Via Francesco Sforza 14 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi n. 10095350962.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stesso di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per regolamento di pagamenti in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa di volta in volta controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (o altra analoga disposizione di legge applicabile).

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3 (*Limiti di sottoscrizione e circolazione*).

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) (iii).

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il [•].

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 20 (*Assemblea degli Obbligazionisti*).

“**Regolamento Crowdfunding**” indica il regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.

“**Regolamento del Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup>**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup> emesso da Borsa Italiana, in vigore dal 16 settembre 2019.

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Regolamento sulla Gestione Accentrata**” indica il Provvedimento in materia di “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018.

“**Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup>**” indica il segmento per la crescita delle piccole e medie imprese del mercato ExtraMOT, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana riservato agli strumenti obbligazionari.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato indicato nell’Articolo 7 (*Interessi*).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2 (*Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni*).

## **2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni**

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari da parte dell’Emittente denominato «*innovative-RFK S.p.A. – [•]% 2020 – [•]*» (il “**Prestito**”).

Il Prestito è emesso dall’Emittente in conformità ed è costituito da massimo n. 500 (cinquecento) titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ciascuno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”), per un importo nominale massimo complessivo di Euro [5.000.000,00] ([cinquemilioni/00]).

Le Obbligazioni saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

## **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari nonché dell’articolo 34-*ter*, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti (gli “**Investitori Professionali**”) e da parte dei soggetti rientranti nelle categorie individuate ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 2-*quater* del Regolamento Crowdfunding.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito né opponibile all’Emittente il trasferimento delle Obbligazioni stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

#### **4. Prezzo di emissione**

Ciascuna delle Obbligazioni è emessa al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 10.000 (diecimila/00) per ogni Obbligazione.

#### **5. Data di Emissione**

Il Prestito è emesso il [•] (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

#### **6. Durata**

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) il Prestito ha durata a far data dalla Data di Emissione e fino al [•] (la "**Data di Scadenza**").

#### **7. Interessi**

Le Obbligazioni sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), al tasso fisso annuo nominale lordo pari al [•] (il "**Tasso di Interesse**") calcolato sul valore nominale delle Obbligazioni.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza (esclusa); e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e ai sensi dell'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la Data di Rimborso Anticipato (esclusa);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale o parziale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi a un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

Qualora il Prestito non fosse integralmente sottoscritto alla Data di Emissione, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte dagli Obbligazionisti e da terzi nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta entro il 30 giugno 2021 (il "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**"), con regolamento sulla base dei termini e delle condizioni che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione ("**Data di Regolamento**"). Le Obbligazioni sottoscritte nel Periodo di Offerta Aggiuntivo avranno gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte entro la Data di Emissione in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse. Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà definito dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Ove la Data di Regolamento non coincida con una Data di Pagamento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto ai sottoscrittori delle Obbligazioni, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle Obbligazioni dalla Data di Pagamento precedente e sino alla Data di Regolamento (l'"**Importo dei Dietimi**").

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo del Prestito. L'Emittente potrà inoltre durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più tranche, ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni. La sottoscrizione delle Obbligazioni nel corso del Periodo di Offerta Aggiuntivo si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente del Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino Data di Regolamento.

Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

## **8. Rimborso**

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e nel successivo Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà rimborsato alla Data di Scadenza in un'unica soluzione pari al 100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione maggiorata degli interessi maturati fino alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo o in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti.

## **9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

L'Emittente avrà la facoltà di procedere in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento sotto indicate (a partire dalla Data di Pagamento che cadrà il [●] 2021), al rimborso anticipato integrale dell'Obbligazione. Il rimborso avverrà:

- (i) [ad un valore pari al 103% del Valore Nominale del Prestito obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il [30/6] 2021 (inclusa) e il [31/12] 2021 (inclusa);

- (ii) ad un valore pari al 102% del Valore Nominale del Prestito obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il [30/6] 2022 (inclusa) e il [30/12] 2022 (inclusa);
- (iii) ad un valore pari al 101% del Valore Nominale del Prestito obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il [30/6] 2023 (inclusa) e il [30/12] 2023 (inclusa);
- (iv) [ad un valore pari al 100% del Valore Nominale del Prestito obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il [●] 2024 (inclusa) e il [●] 2024 (inclusa)].

Il rimborso anticipato avverrà alla pari senza penali o indennizzi a carico dell'Emittente e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato. Il rimborso anticipato a favore dell'Emittente dovrà essere preceduto da un avviso che sarà comunicato agli Obbligazionisti (anche per il tramite di Monte Titoli) e a Monte Titoli almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

#### **10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti**

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (i) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*).
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi;
- (iii) **Procedure concorsuali e crisi:** il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di qualsivoglia concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161 della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero la stipula di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare o della rispettiva previsione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare o della rispettiva previsione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare e/o della rispettiva previsione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (iv) **Liquidazione** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si delibera la messa in liquidazione dello stesso ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (v) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 700.000,00 (settecentomila/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole.

- (vi) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale diventi illegittimo o illecito per l'Emittente adempiere o eseguire uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (viii) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup>;
- (ix) **Sentenza di condanna:** il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna di uno o più amministratori dell'Emittente per reati di corruzione e/o riciclaggio;
- (x) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xi) **Mancata Certificazione Documenti Contabili:** la società di revisione incaricata della revisione legale del bilancio di esercizio dell'Emittente (e/o del Bilancio Consolidato ove predisposto) non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, ciascun Obbligazionista avrà la facoltà di richiedere all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) il rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni, tramite richiesta scritta da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo [•] almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") ovvero secondo le diverse modalità richieste da Borsa Italiana. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica (i) dell'Evento Rilevante, (ii) della Data di Rimborso Anticipato e (iii) del numero delle obbligazioni detenute, corredate dalla relativa certificazione rilasciata dall'intermediario.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune, ove nominato), qualsiasi variazione della seguente PEC [•] restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

## **11. Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerati in ogni momento di pari grado tra di loro

(sicchè il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale verrà effettuato *pari passu* e pro rata) e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## **12. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti *inter alia*:

- (i) (a) non modificare il proprio oggetto sociale in modo tale da consentire un cambiamento significativo del proprio *Core Business* e (b) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica del proprio oggetto sociale;
- (ii) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (iii) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (iv) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione il Bilancio e (ove redatto) il Bilancio Consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (v) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile;
- (vi) a fare in modo che le obbligazioni di pagamento ad esso derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (vii) di informare tempestivamente gli Obbligazionisti del verificarsi di ogni Evento Pregiudizievole Significativo;
- (viii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (ix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (x) a comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale *rating* pubblico che venisse attribuito all'Emittente e/o alle Obbligazioni e le relative modifiche;
- (xi) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;

- (xii) far sì che qualsiasi credito a qualunque titolo derivante da eventuali finanziamenti soci, sotto qualsiasi forma effettuati e ricevuti dall'Emittente, sia integralmente e incondizionatamente subordinato e postergato al pagamento del capitale, degli Interessi e di ogni accessorio o utilità ulteriore dovuto dall'Emittente ai sensi del Prestito.
- (xiii) senza il preventivo consenso scritto degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune, ove nominato, non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup> (cd. *delisting*), e fare tutto quanto ragionevolmente possibile per far sì che non vi sia tale esclusione;
- (xiv) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup> ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale delle Obbligazioni verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup> per decisione di Borsa Italiana;
- (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup> su decisione di Borsa Italiana.

### **13. Servizio del prestito**

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli ed avverranno *pari passu* e *pro rata* con riferimento a tutti le Obbligazioni.

### **14. Ammissione alle negoziazioni**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup>. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO<sup>3</sup> insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana, con apposito avviso.

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

### **15. Delibere e autorizzazioni relative alle Obbligazioni**

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data [•].

### **16. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 22 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate con delibera dell'organo competente all'emissione del Prestito con il consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

### **17. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenuti rimborsabili.

#### **18. Regime fiscale**

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### **19. Agente di calcolo**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente per il Calcolo. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

#### **20. Assemblea degli Obbligazionisti**

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**") e nominare il Rappresentante Comune.

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

L'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni delibera sulle seguenti materie:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Salvo ove diversamente indicato nel presente Regolamento del Prestito, l'Assemblea dei Portatori delle Obbligazioni assumerà le suddette delibere con le maggioranze di cui all'articolo 2415 del Codice Civile. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di Assemblea degli Obbligazionisti.

#### **21. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

#### **22. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante Monte Titoli ove possibile, e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo [•] nel rispetto dei requisiti del Mercato ExtraMOT e secondo la normativa applicabile.

Le comunicazioni degli Obbligazionisti o del Rappresentante Comune, ove nominato, all'Emittente dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti, unitamente al numero delle Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione degli Obbligazionisti sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.